

111

DISEGNO DI LEGGE N. 15

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 180/A IV Legislatura

"Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/3/1987.

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

" Norme integrative della L.R. 9 aprile 1986 n.9 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

# REGIONE PUGLIA

( 1 )

ASSESSORATO SANITA'

1. L'art.1 del disegno di legge, peraltro chiaro nelle sue finalità di migliorare i livelli di funzionalità dei servizi e di adeguatezza delle piante organiche alle qualifiche professionali utili, con l'eliminazione di quelle non più attivabili per la mancanza persino delle norme concorsuali, tende ad utilizzare i posti di infermiere generico vacanti o che si renderanno vacanti per potenziare le dotazioni organiche delle figure professionali di infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione e ausiliario socio-sanitario.

Il problema è affrontato in termini evolutivi al fine del sempre maggiore adeguamento delle dotazioni organiche alle esigenze funzionali dei servizi, ma non in termini definiti, lasciando in un periodo di tempo quinquennale, sufficientemente agevole da gestire, la possibilità di soluzioni transitorie degne di considerazione.

2. Con l'art.2 si è inteso integrare e migliorare la previsione dell'articolo 23 della L.R. n.9/1986 con riferimento al profilo professionale dei farmacisti e prevedere soluzione espressa al caso di trasformazioni che si riferiscono a piante organiche, la cui dotazione è limitata ad una unità di personale, rinviando, evidentemente, all'applicazione dell'art.30,4° comma, della L.R.n.9/1986 e dal piano sanitario regionale il problema dell'adeguamento di piante organiche dei servizi carenti.

La rilevanza dei compiti del farmacista nelle UU.SS.LL e, in particolare, del farmacista ospedaliero e le responsabilità che fanno capo alla figura professionale in parola, che necessiterebbero di una organica revisione dello stato giuridico dello e delle tabelle di equiparazione allegato 2 al D.P.R. n.761/1979, profondamente sperequative nei confronti dei dei farmacisti ospedalieri, sono a base della norma introdotta, il cui meccanismo di adeguamento si estende peraltro a tutta la fattispecie di cui all'art.23, secondo comma, della L.R.n.9/1986.

Il secondo e terzo comma dell'art.2 ripropongono in termini tanto chiari quanto inequivoci la scelta del legislatore regionale in ordine alla omogeneizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso alla posizione funzionale intermedia nella prima applicazione del D.P.R. n.761/1979 nell'ambito del ruolo sanitario, riproponendo una normativa resa parzialmente inefficace e sotto certi profili inapplicabile dall'osservazione governativa riportata in calce alla L.R.n.9/1986 e riproponendo la necessità di parità di trattamento con altre leggi regionali in merito (cfr.l.r.10/12/1985 n.49 della regione Sicilia, art.1 e 6).

%  
H

# REGIONE PUGLIA

( 2 )

## ASSESSORATO SANITA'

3. L'art 3 è norma di mera estensione di norme regionali, con i limiti derivanti dalla specialità del regime giuridico accordato agli Istituti a carattere scientifico pubblico ed agli ospedali classificati dipendenti da Enti ecclesiastici riconosciuti, a strutture ospedaliere presenti nel territorio regionale e che devono avere con gli ospedali pubblici la maggiore affinità organizzativa possibile.
4. L'art.4 persegue l'obiettivo di consentire alle UU.SS.LL. la effettiva e piena utilizzazione del personale che si trova inserito nelle proprie piante organiche ma che in effetti presta servizio in posizione di comando e a qualsiasi titolo alla regione. Detto personale cui viene consentito la facoltà di esercitare il diritto di opzione nel breve periodo di tempo di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà definitivamente sostituito, con le previste procedure di legge nei posti che si renderanno vacanti dopo il definitivo trasferimento nei ruoli del personale dipendente della Regione.

# REGIONE PUGLIA

( 3 )

ASSESSORATO SANITA'

ART.1

## TRASFORMAZIONE POSTI VACANTI DI INFERMIERE GENERICO

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79 n.761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, in posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale o terapeuta della riabilitazione nel limite del 60% e di ausiliario s.s. nel limite del 40%.
2. I posti di infermiere generico attualmente occupati da personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di Gestione, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, in posti di operatore professionale collaboratore e di ausiliario socio sanitario operatore professionale di 2° categoria nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
3. La copertura dei posti trasformati avviene mediante le procedure previste dalla legge.
4. Le UU.SS.LL. possono coprire il 10% dei posti di infermiere generico occupati alla data del 31.12.86 mediante trasferimento ai sensi dell'art.10 della L.20 maggio n.207.

%

# REGIONE PUGLIA

( 4 )

## ASSESSORATO SANITA'

### ART.2

ADEGUAMENTO PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE PROFILI PROFESSIONALI VARI

1. Le disposizioni di cui all'art.23, secondo e terzo comma; della L.R. 9 aprile 1986 n.9 si applicano anche il profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79 n.761 con la trasformazione dei posti di farmacista collaboratore in posti di coadiutore-può essere trasformato il 40% dei posti che, alla data del 31.12.85, sia occupato da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.41 del D.M. Sanità 30.1.82, in caso di un esposto, è trsformato il posto stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica, in caso di un solo posto, anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.
3. Le disposizioni di cui all'art.24, quinto comma, si applicano in via analogica ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi in possesso di requisiti previsti dagli artt.41 e 65 del D.M. Sanità 30.1.1982.

%

# REGIONE PUGLIA

( 5 )

ASSESSORATO SANITA'

ART. 3

- ESTENSIONE NORMATIVA -

1. Le disposizioni degli artt. 23 e 24 L.R. 9 aprile 1986 n. 9 e degli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano anche agli istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli enti di cui all'art. 41 della L. 23/12/1978 n. 833, salvo diversa espressa previsione degli ordinamenti approvati con decreto del Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del D.P.R. 20/12/1979 n. 761.

%

# REGIONE PUGLIA

( 6 )

ASSESSORATO SANITA'

ART. 4

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO IN POSIZIONE DI  
COMANDO ALLA REGIONE.

1. Il personale delle UU.SS.LL che si trovi in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n.386, 29 giugno 1977, n.349 e 23 dicembre 1978, n.833, il quale non si sia avvalso della facoltà di opzione prevista dalla legge regionale 2 marzo 1981, n.21, oppure comandato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.44 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, ha facoltà di ottenere l'iquadramento nei ruoli della regione previa domanda da presentare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'inquadramento nei ruoli regionali è effettuato in base alla qualifica ed al livello retributivo rivestiti nell'ente di provenienza al momento della domanda di opzione, nella qualifica e livello corrispondenti dell'ordinamento regionale.
3. Le UU.SS.LL. possono provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al precedente primo comma, mediante le procedure previste dalla legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consig-  
liare permanente il 31-3-87